

## CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

### Tra le parti

La Fondazione Bruno Kessler (di seguito FBK), con sede legale in Trento, via Santa Croce, n. 77 C.F. e P.IVA 02003000227, e rappresentato nella persona dell'Ing. Andrea Simoni Nato a Tione di Trento (TN) il 10 dicembre 1963, Segretario Generale della Fondazione, autorizzato giusta procura autenticata dal Notaio dott. Paolo Piccoli di Trento in data 17 dicembre 2015, rep. n. 39.540 / atto n. 15.042 registrata a Trento il giorno 29 dicembre 2015 al n. 13.230, S. 1T

### E

-denominazione istituzione scolastica/formativa- (di seguito Istituto)

con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_,

codice fiscale \_\_\_\_\_ d'ora in poi

denominata "Istituto"

rappresentato dal sig.

nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ codice

fiscale \_\_\_\_\_ ;

### PREMESSO CHE

- La Provincia Autonoma di Trento (di seguito Provincia) e FBK hanno sottoscritto un'Intesa, dove si riconosce alle attività del programma FBKJUNIOR le caratteristiche volte a sostenere la costruzione del percorso di alternanza scuola-lavoro, come previsto e descritto nella legge 13 luglio 2015, n.107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" con riferimento ai commi dal 33 al 43 dell'articolo 1. Nella stessa Intesa la Provincia riconosce come valore formativo l'esposizione degli studenti all'attività di ricerca;
- la FBK assume l'apertura al territorio come parte integrante della propria missione e in tale ambito riconosce come proprio l'impegno a contribuire alla formazione delle giovani generazioni anche attraverso la collaborazione con il mondo della scuola;
- a tal fine, la FBK, ha declinato un programma "FBKJUNIOR - La ricerca come mestiere" (di seguito FBKJUNIOR), per le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo, con il quale strutturare e dare

continuità alle molteplici esperienze pregresse, di occasioni e di percorsi di avvicinamento alla ricerca, ai suoi problemi e metodi, alle persone che la ricerca la fanno e vivono quotidianamente;

- l'istituzione scolastica o formativa, (di seguito Istituto) in quanto soggetto richiamato all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, deve attuare un percorso obbligatorio di alternanza scuola-lavoro con riferimento all'ordinamento dei diversi percorsi del secondo ciclo, che prevede anche la realizzazione di tirocini curriculari in impresa a beneficio degli studenti che frequentano i percorsi del secondo ciclo;
- l'alternanza scuola-lavoro è componente strutturale del curriculum scolastico/formativo, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, assume un valore formativo equivalente alle attività e insegnamenti svolti a scuola e l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi percorsi del secondo ciclo avviene anche attraverso la metodologia dell'alternanza;
- i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel Progetto d'Istituto dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
- FBK e Istituto riconoscono ad ogni attività del programma il valore formativo dato dall'esposizione alla ricerca e in particolare: il senso della sfida, sia individuale che collettiva, che ne esalta le caratteristiche che - qualificandola - possono farne l'avventura di una vita; il confronto con la comunità dei pari, la dimensione internazionale, le abilità che ne rendono possibile l'elaborazione e la trasmissione; i modi, infine, attraverso i quali i risultati della ricerca si confrontano ed eventualmente si affermano nella più vasta arena sociale; acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- FBK e Istituto, condividono le ragioni e le modalità declinate nel programma "FBKJUNIOR - La ricerca come mestiere" e intendono dare struttura e continuità alla collaborazione in veste di alternanza scuola-lavoro, a favore dei giovani studenti, attivando incontri con la ricerca, tirocini individuali e di gruppo e progetti condivisi, aventi finalità di esporre gli studenti al rigore della metodologia scientifica, agevolare una conoscenza dinamica ed attiva delle tecnologie e stimolare la passione per la scoperta e l'innovazione, attraverso l'esercizio della partecipazione e la condivisione di idee e soluzioni;
- La presente Convenzione definisce:
  - la collaborazione tra la FBK e l'Istituto con riferimento alle diverse attività previste nel programma "FBKJUNIOR" così come di seguito presentate, riconoscendo l'esposizione alla ricerca come valore formativo;
  - la documentazione ad inizio e a conclusione delle singole attività, così come esplicitata negli articoli seguenti, come piano formativo, previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 211 del 26 febbraio 2016;

dichiarando dette premesse parte integrante e sostanziale della presente atto,

**si conviene quanto segue**

## **Articolo 1 - Oggetto**

Oggetto della presente convenzione è una collaborazione tra le Parti, finalizzata a dare attuazione all'alternanza scuola-lavoro dei giovani studenti in particolare attraverso il programma di attività FBKJUNIOR "La Ricerca come Mestiere/la tecnologia nei mestieri".

La definizione delle attività sarà oggetto di una programmazione tra le parti, in ordine a tempi, numeri di studenti e temi scientifici e potrà comprendere, in via non esaustiva, strumenti quali:

- incontri con la ricerca
- periodi di tirocinio curriculare in forma individuale e/o di gruppo
- progetti condivisi annuali o pluriennali.

Ogni attività di formazione ed orientamento dei percorsi in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un tutor docente, designato dall'Istituto e da un tutor scientifico individuato da FBK.

Per ogni studente la partecipazione alle attività del programma saranno documentate a fine esperienza, in base a quanto previsto per le varie attività del programma e, dove valutate, avranno i seguenti indicatori: regolarità del percorso, partecipazione, interazione in altre lingue, condivisione degli obiettivi, capacità di comunicazione.

## **Articolo 2 – Obiettivi formativi del programma delle attività e del piano formativo**

Le parti concordano sul principio che caratterizza e perimetra tutte le attività del programma FBKJUNIOR che "la ricerca si impara esponendosi in prima persona" e riconoscono il valore formativo che l'adozione metodologica del principio costituisce.

In particolare ai sensi dell'Intesa, descritta in premessa, assumono come obiettivo formativo l'esposizione diretta all'attività di ricerca, riconoscendone come valori:

- il lavoro di gruppo come confronto nella comunità dei pari;
- la dimensione internazionale;
- il senso della sfida sia individuale che collettiva,
- le abilità che ne rendono possibile l'elaborazione e la trasmissione.

Tali valori per la crescita della persona sono orientati anche a far emergere le scelte vocazioni, limitare il consumo passivo ed alienante della tecnologia e aumentare la consapevolezza anche etica del suo impiego nel ventaglio delle attività professionali.

Per ogni studente la partecipazione alle attività del programma saranno documentate a fine esperienza, in base a quanto previsto per le varie attività del programma e, dove valutate, avranno i seguenti indicatori: regolarità del percorso, partecipazione, interazione in altre lingue, condivisione degli obiettivi, capacità di comunicazione.

## **Articolo 3 - incontri con la ricerca**

Si intendono le attività di breve durata (dalle 4 alle 8 ore per classi e/o gruppi) quali:

- ✓ visite guidate alle sedi della Fondazione Bruno Kessler,
- ✓ laboratori per la sperimentazione di tecnologie,
- ✓ incontri studenti-ricercatori su tematiche specifiche,
- ✓ condivisione di esiti di ricerca relativi ad applicazioni tecnologiche in vari ambiti imprenditoriali.

L'attivazione e la documentazione, anche ai fini della costruzione del percorso di alternanza scuola-lavoro è costituita dall'Agenda che definisce e descrive tema, luoghi, durata e partecipanti all'attività.

#### **Articolo 4 – Tirocini curriculari**

1. Per tirocini curriculari si intendono i periodi di apprendimento che gli studenti trascorrono a contatto diretto con la ricerca FBK e si distinguono in:

- a) **tirocinio individuale**, che prevede la permanenza dello studente presso studi e laboratori per un tempo variabile da 2 a 4 settimane, secondo le modalità concordate con l'Istituto e il Tutor FBK, definite nella scheda studente che costituisce il piano formativo personalizzato dello studente di cui deliberazione della Giunta Provinciale n. 211 del 26 febbraio 2016. e definita nel punto 4 seguente, a cui si allega per la documentazione dell'attività svolta la presentazione finale dell'attività realizzata a conclusione del tirocinio.
- b) **tirocinio di gruppo**, che prevede la permanenza in FBK di un numero di studenti (circa 15) per alcuni giorni, di base una settimana (38 ore) su una tematica condivisa con l'Istituto Scolastico e organizzata con presenze, visite e laboratori in dipendenza con le disponibilità interne a FBK.

La documentazione dell'attività svolta, avviene attraverso le schede studenti, che costituiscono i piani formativi personalizzati, completate dalla tematica filo conduttore dell'attività, del programma della settimana ed eventuali elaborati dei partecipanti.

2. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
3. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in tirocinio curriculare è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
4. L'ospitalità di ogni singolo studente/gruppo di studenti è attivata su richiesta dell'Istituto, formalizzata attraverso il sistema on-line FBK, dove ogni singola scheda studente contiene:
  - a) i dati identificativi dell'Istituto,
  - b) i dati dello studente, compresi i suoi desiderata,
  - c) i dati del Tutor designato dall'istituto ,
  - d) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile
  - e) il tutor FBK e l'Unità di Ricerca di appartenenza,
  - f) il periodo di svolgimento e l'orario previsto,

La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica/formativa.

## **Articolo 5 - Progetti condivisi**

Sono attività che hanno svolgimento durante l'anno scolastico.

Possono essere proposti dalla scuola per approfondire tematiche d'interesse di uno o più docenti, oppure essere proposti da ricercatori che hanno nella scuola – docenti/studenti - un ideale partner, anche in veste di sperimentatore o utilizzatore finale di progetti di ricerca in corso.

I progetti condivisi potranno prevedere il coinvolgimento di enti e imprese, locali, nazionali ed internazionali, con i quali la Fondazione Bruno Kessler collabora.

I progetti e i programmi condivisi saranno formalizzati tramite Protocolli attuativi della presente convenzione, ove saranno specificati tempi, valori formativi, oneri, responsabilità e strumenti per la documentazione finale.

## **Articolo 6 - Aspetti organizzativi**

La Fondazione e l'Istituto nominano un **coordinatore** ciascuno con il compito di curare la collaborazione oggetto della presente convenzione e gestirne l'organizzazione e la documentazione e in particolare:

- concordare le attività condivise, ovvero descrizione, temi, modalità, risorse e durata delle attività;
- elaborare e coprire le spese di eventuale materiale didattico, di documentazione e di promozione degli eventi che si ritenesse opportuno realizzare in accordo tra le parti.

**Per FBK: Claudia Dolci**

**Per l'Istituto:**

Eventuali sostituzioni del coordinatore di una Parte dovranno essere tempestivamente comunicate all'altra Parte.

L'Istituto nomina per ogni attività un proprio docente tutor interno che svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora con il tutor FBK, il programma di attività;
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza scuola-lavoro e ne verifica, in collaborazione con il tutor FBK, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza, rapportandosi con il tutor FBK;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso tirocinio curriculare, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici/formativi preposti ed aggiorna il consiglio di classe/di corso sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico/Dirigente o Direttore dell'istituzione formativa nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per il tirocinio curriculare, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

FBK indica il **tutor FBK** che svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il docente tutor alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di tirocinio curriculare;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività di esposizione alla ricerca in base ai programmi scientifici concordati, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti in FBK;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica/formativa gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) la coerenza del percorso formativo con i principi e i valori dell'esposizione alla ricerca e della specifica attività programmata, ponendo attenzione alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e alle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione dell'attività programmata;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella nel contesto lavorativo della ricerca;
- d) elaborazione dei documenti indicati per ogni tipo di attività, valevoli ai fini della valutazione e della certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe/corso;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor FBK al docente tutor affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

### **Articolo 8 - Impegni dello studente**

Durante lo svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro lo studente/i partecipante/i è tenuto/sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal programma concordato;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a ricerche, processi di lavoro e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in FBK;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20;
- tenere aggiornato il registro delle presenze e comunicare tempestivamente ogni assenza alla scuola e al tutor scientifico FBK.

### **Articolo 9 - Impegni delle parti**

Ciascuna Parte realizzerà le attività oggetto della presente convenzione e sosterrà le proprie spese per lo svolgimento della stessa, compatibilmente con le risorse e i mezzi a disposizione.

In particolare, la Fondazione Bruno Kessler si impegna a:

- individuare un tutor interno alla sua organizzazione;
- favorire la disponibilità di proprio personale, sedi e attrezzature per le attività di FBKJUNIOR;

- garantire la regolarità dei luoghi e delle attrezzature rese disponibili per i programmi condivisi;
- garantire allo studente/i, per il tramite del tutor FBK, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'esperienza, nonché fornire la dichiarazione delle attività svolte, vevoli ai fini del piano formativo;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- tenere le relazioni con gli Istituti coinvolti nel progetto "FBKJUNIOR – La ricerca come mestiere" e assicurare la documentazione dei programmi di attività;
- coordinare tra loro le diverse attività e curare le relazioni tra i docenti e i ricercatori tutor;
- garantire l'accesso gratuito alla mensa per gli studenti tirocinanti, se non diversamente concordato;
- informare l'istituzione scolastica/formativa di qualsiasi incidente accada allo studente/i beneficiario/i.

L'Istituto si impegna a:

- assicurare lo studente/i beneficiario/i delle attività di alternanza scuola-lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso FBK si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi con riferimento alle posizioni assicurative:

(indicare riferimenti al numero delle polizze sottoscritte dall'istituzione scolastica/formativa)  
e, contestualmente all'istituzione scolastica o formativa.

- a farsi carico, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 dei seguenti obblighi:
  - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza scuola-lavoro;
  - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008. Nello specifico segnala al soggetto ospitante le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allega i relativi attestati, riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio;
  - designare un docente tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
- a far pervenire al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, anche attraverso supporti informatizzati, o alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione del tirocinio curriculare e di ciascun progetto formativo.

#### **Articolo 10 – Durata e recesso**

Le Parti concordano che la presente convenzione ha durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata/prorogata su accordo scritto delle parti.

#### **Articolo 11 - Pubblicazioni**

Nel caso di uso a fini di pubblicazione scientifica di dati o documenti derivanti dalle attività sviluppate in comune, una Parte dovrà con congruo anticipo darne avviso scritto all'altra Parte e richiederne l'assenso per iscritto, senza il quale non potrà procedere alla pubblicazione o divulgazione. In tal caso dovrà comunque essere esplicitamente dichiarato che il materiale in questione è stato elaborato nell'ambito del presente accordo.

#### **Articolo 12 - Accesso ai locali**

La Fondazione Bruno Kessler consentirà l'accesso ai propri locali al personale e agli studenti dell'Istituto operanti nel quadro della presente convenzione. Sarà altresì permesso al personale di FBK, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'accesso ai locali dell'Istituto. In ambedue i casi valgono norme e regolamenti della Parte ospitante.

#### **Articolo 13 - Responsabilità**

Ai sensi del precedente articolo 2 comma 3, con la stipula della presente convenzione, l'Istituto dichiara espressamente di mantenere la FBK integralmente mallevata ed indenne da ogni responsabilità per danni, alle persone o alle cose, causati o subiti dai partecipanti agli eventi di cui all'art. 1 (compresi gli accompagnatori), nonché da ogni perdita, danno diretto od indiretto, costo o spesa di qualsivoglia natura che la Fondazione Bruno Kessler possa subire a causa di una qualsiasi attività svolta dagli studenti o dai loro accompagnatori nelle sedi della fondazione stessa.

#### **Articolo 14 – Modifiche**

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa congiunta sottoscrizione da parte dei rispettivi rappresentanti autorizzati

#### **Articolo 15 - Spese contrattuali**

La presente convenzione è soggetta a bollo e registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente. La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. 642/72.

#### **Articolo 16 - Foro competente**

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni di legge.

Per qualsiasi controversia, non risolubile in via amichevole, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Trento, con esclusione di qualsiasi altro Foro.



Trento, \_\_\_\_\_

Fondazione Bruno Kessler  
Il Segretario Generale  
Andrea Simoni